



Università degli Studi di Palermo

Dipartimento Risorse Umane

Università degli Studi di Palermo		
Titolo VII	Classe 4	Fascicolo
N. 3424	Del 17.01.2007	
UOR SEDIP	CC	RPA ALLOTTA

Ai Sigg. Presidi di Facoltà
Ai Docenti e ai Ricercatori
LORO SEDI

Oggetto: Autorizzazioni incarichi esterni e attribuzione incarichi interni (Art. 53 D. Lgs. 165/2001).

Da alcune verifiche effettuate da questa Amministrazione è emerso che talune Facoltà adottano provvedimenti differenti sia nell'applicazione del Regolamento in materia di attività esterne retribuite dei professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo (approvato nella seduta del 24 luglio 2002 modificato il 15 ottobre 2002 e il 9.10.2006), sia nell'attribuzione degli incarichi interni.

Per quanto sopra, al fine di rendere omogenee le procedure, si ritiene necessario fornire di seguito alcune indicazioni sulla materia in oggetto, chiarendo preliminarmente che per incarichi interni si intendono tutti quegli incarichi che vengono direttamente conferiti da questa Università, dal MIUR o da enti con i quali l'Università medesima si unisce in consorzio, nonché quelli che in qualche modo attengono alle attività istituzionali di questa Università. Per incarichi esterni, invece, tutti quegli incarichi che non sono riferibili ad attività istituzionali dei docenti e dei ricercatori o per i quali il compenso viene erogato da enti diversi da quello di appartenenza.

Le superiori indicazioni vanno intese applicabili anche alla definizione delle procedure in itinere.

INCARICHI INTERNI

Possono, pertanto, considerarsi interni:

- gli incarichi attribuiti dal Consorzio Nettuno;
- gli incarichi attribuiti nell'ambito dei Corsi IFTS;
- gli incarichi attribuiti all'interno di programmi comuni fra questa Università e altre Istituzioni;
- gli incarichi attribuiti nell'ambito dei Progetti Europei a cui partecipa l'Ateneo;
- gli incarichi attribuiti nell'ambito dei Progetti finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, salvo espressa richiesta di autorizzazione da parte del Ministero medesimo;
- gli incarichi attribuiti nell'ambito dei Master di Ateneo (non necessitano di nulla osta gli incarichi di insegnamento nei Master organizzati dalla propria Facoltà);
- gli incarichi attribuiti nell'ambito dei Master o dei Corsi di Perfezionamento o dei Corsi finanziati alle singole Facoltà o all'Università da altri enti;
- gli incarichi attribuiti su progetti dell'ufficio Liaison Office;

- gli incarichi attribuiti per spin-off dell'Università;
- gli incarichi attribuiti a seguito di convenzioni per prestazioni a pagamento (conto terzi);
- le supplenze svolte presso Facoltà di questo Ateneo anche diverse da quella di appartenenza, o presso la Sissis;
- gli incarichi attribuiti dai Poli didattici o dalle Scuole di specializzazione.

Per tutte le tipologie sopra indicate, i relativi dati dovranno essere trasmessi dai docenti e dai ricercatori incaricati all'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale attraverso le schede all'uopo predisposte e allegate alla presente circolare (all. n. 1- 2 - 3), atteso che il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto l'intendimento di monitorare anche gli incarichi interni.

Gli incarichi ricoperti a seguito di convenzioni per prestazioni a pagamento (conto terzi) vengono conferiti dal Responsabile della convenzione.

Per il regolare espletamento dei sopra elencati incarichi sarà ritenuto sufficiente essere in possesso del nulla osta della Facoltà di appartenenza.

INCARICHI ESTERNI RETRIBUITI

Relativamente agli incarichi esterni retribuiti come sopra identificati, al fine di semplificare l'attività istruttoria del competente ufficio, è stata predisposta una dichiarazione (all. n. 4) che ciascun docente dovrà sottoscrivere, unitamente alla richiesta dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, da formulare ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento, e trasmettere alla Facoltà almeno 30 giorni prima dell'inizio della prestazione.

Le supplenze prestate presso altri Atenei convenzionati e autorizzate dal Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà, che devono intendersi incarichi esterni retribuiti, devono essere comunicate all'Ufficio Anagrafe degli incarichi affinché questo possa procedere agli adempimenti previsti dalle norme più volte citate. Ne consegue che i docenti destinatari di tali incarichi dovranno anch'essi compilare le schede come da allegati n. 1 – 2 - 3.

INCOMPATIBILITA'

Si coglie l'occasione per ribadire che l'art. 11 del DPR n. 382/80, come modificato dall'art. 3, della L. 18/3/1989 n. 118, è ancora vigente, stante che la Legge 4/11/2005 n. 230 (*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*) nulla ha mutato rispetto al regime delle incompatibilità dei docenti a tempo pieno.

Pertanto, le numerose richieste di autorizzazione di incarichi professionali attribuiti a docenti e ricercatori a tempo pieno, non compatibili con il loro *status* ai sensi della predetta legge n. 382/80, continueranno a non trovare accoglimento.

Non sono, inoltre, compatibili col regime a tempo pieno le consulenze retribuite prestate a favore di enti privati, tra i quali rientrano anche le case farmaceutiche, le associazioni, le società per azioni a prevalente capitale privato, a meno che non si verifichi la circostanza prevista dal comma 13, art. 1, della già citata Legge 4/11/2005 n. 230 che così recita "*Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto*".

Ulteriore incompatibilità con lo status di docente o ricercatore a tempo pieno è la nomina a componente di Consigli di Amministrazione di enti, qualora sia prevista una retribuzione in favore dei componenti dell'organo, a meno che tale nomina non provenga dal Superiore Ministero o da questa Università.

CONCLUSIONI

Si rammenta, in ultimo, che non possono essere autorizzati incarichi a sanatoria in quanto l'autorizzazione per la sua stessa natura deve essere preventiva e ciò deve intendersi riferito anche ai nulla osta rilasciati dalle Facoltà.

Al fine del rispetto dei termini indicati all'art. 6 del vigente regolamento, la comunicazione dell'avvenuta deliberazione con la quale i Consigli di Facoltà autorizzano i propri docenti e ricercatori, corredata dalla dichiarazione indicata, dovrà pervenire agli uffici dell'Amministrazione centrale tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla data della delibera medesima.

Si invitano i signori Presidi a dare la massima divulgazione alla presente nota e si comunica che il Dipartimento Risorse Umane sta organizzando la seconda edizione del seminario sulla materia a cui dovranno partecipare tutti i dipendenti di questa Amministrazione che si occupano delle relative pratiche.

F.to Il Direttore Amministrativo
(dott. Mario Giannone)

F.to Il Magnifico Rettore
(prof. Giuseppe Silvestri)

Allegati:

1. nuova scheda sull'anagrafe degli incarichi
2. nuova scheda sui presunti compensi
3. nuova scheda sui compensi erogati
4. dichiarazione